



COMUNE DI REGGIO EMILIA
SERVIZIO SERVIZI CULTURALI

DISCIPLINARE

Tra le parti

Comune di Reggio nell' Emilia, con sede in Reggio Emilia, piazza Prampolini n.1, nella persona, ex art. 107 del D. Lgs. 267/2000, del dr Giordano GASPARINI dirigente del Servizio Servizi culturali (di seguito indicato come "**Committente**")

e

COOPSERVICE S.Coop.p.A. con sede a Cavriago (RE) in via B.Buozzi, 2/1 P.I. 00310180351 (di seguito denominato "**Società**")

Premesso che:

l'Amministrazione Comunale di Reggio Emilia promuove e organizza l'attività del cinema Rosebud e ha la necessità del ritiro dei proventi derivante dalla propria attività. Il Committente è disponibile ad avvalersi dell'esperienza e delle conoscenze professionali sviluppate dall'Azienda nell'ambito del trasporto valori; la Società, a sua volta, si dichiara disponibile ad eseguire le attività e le prestazioni sopra descritte.

Tutto ciò premesso e ritenuto quale parte essenziale e integrante del presente atto, fra i contraenti sopra indicati

si conviene e si stipula quanto segue:

I. Natura e Oggetto del contratto

Con il presente disciplinare il Committente affida alla società il servizio di ritiro e trasporto valori per l'anno 2018. La Società si impegna a fornire i servizi richiesti e a svolgerli in base a criteri di competenza e diligenza adeguati alla natura della prestazione. Il ritiro andrà effettuato presso il cinema Comunale Rosebud sito in via Medaglie d'oro della Resistenza n.6 e trasportato presso la vostra sala conta dove, dopo la verifica della regolarità, verrà effettuato il bonifico a favore di Unicredit. Il ritiro andrà effettuato in modalità quindicinale salvo diverse indicazioni da concordare. Giorno stabilito mercoledì dalle ore 11 alle ore 12.

II. Modalità di svolgimento

Le prestazioni, sotto il profilo operativo e temporale, saranno rese dalla Società in collaborazione con il Committente. La Società presterà la migliore diligenza e professionalità nell'esecuzione delle attività previste dal presente disciplinare.

III. Durata

La durata del presente contratto è prevista a decorrere dalla sua sottoscrizione e terminerà il 31 dicembre 2018. Non è previsto il servizio nei periodi di chiusura del cinema.

IV. Revoca e risoluzione anticipata

Resta inteso, che il rapporto di cui al presente contratto potrà essere risolto da entrambe le parti insindacabilmente e in qualsiasi momento per mancanza di reciproca soddisfazione.

In particolare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 Cod. Civ. i contraenti convengono espressamente che:

- 1) la revoca dell'incarico prima della scadenza del termine pattuito, come la rinuncia anticipata, sono ammesse soltanto per giusta causa;
- 2) l'Azienda, in caso di anticipata rinuncia all'incarico, si impegna, ove possibile, a completare i lavori in corso e a collaborare con il Committente o con le persone dallo stesso designate, al fine di limitare ogni eventuale disagio derivante dall'anticipata risoluzione del contratto.

In ogni caso l'eventuale recesso della Società dovrà essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al Committente.

V. Rischio e spese nell'esecuzione dell'incarico

Ogni rischio, anche economico, relativo allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente disciplinare ricade sulla Società, che è dunque responsabile per ogni atto compiuto nell'esercizio della sua attività, così come è responsabile, sia civilmente che penalmente, per eventuali danni, diretti o indiretti, che dovesse arrecare a persone o cose nell'espletamento della prestazione.

Le spese di gestione ordinaria (comprese le spese telefoniche, fax e e-mail) necessarie per l'esecuzione delle attività oggetto della prestazione professionale saranno e resteranno a carico della Società. A ciò fanno eccezione le eventuali spese straordinarie connesse allo svolgimento della prestazione che saranno sostenute dal Committente in modo diretto.

VI. Compenso

Per l'espletamento delle prestazioni contemplate dall'incarico ed elencate in premessa, il Committente corrisponderà alla Società un compenso, al lordo delle ritenute fiscali stabilite dalla normativa vigente, di € 28,06 a trasporto ed € 0,61 x mille per il servizio conta dei proventi **iva compresa**, comprensiva di tutte le spese che la Società dovrà sostenere per l'adempimento delle prestazioni suddette e previo accertamento della regolare esecuzione delle stesse. Il compenso sarà corrisposto dal Committente a seguito di emissione di regolare fattura.

La Società provvederà a versare l'introito su un conto corrente indicato dal Committente. Nel caso di risoluzione ipso iure del presente disciplinare è espressamente convenuto che la Società non avrà diritto ad alcun compenso, né ad alcun rimborso spese per l'espletamento della prestazione oggetto del presente disciplinare, né altro o diverso risarcimento / indennizzo nemmeno a titolo di mancato guadagno.

VII. Pagamento

I pagamenti delle forniture, regolarmente documentate, rispetto alle quali non siano sorte contestazioni, sono disposti dal Dirigente del servizio entro il termine di 30 giorni dalla data dell'attestazione di regolare esecuzione ovvero, se successiva, dalla data di ricevimento della fattura elettronica, previa verifica della regolarità contributiva e assicurativa (DURC) della ditta a mezzo mandato di pagamento.

Le spese di incasso dei mandati di pagamento saranno a carico della ditta aggiudicataria.

Il fornitore dovrà emettere regolare fattura con le indicazioni prescritte dall'art.21 del DPR 633/1972 apponendo l'annotazione "**scissione dei pagamenti**" (Legge 190/2014) .

Inoltre, ciascuna fattura, che dovrà essere inviata in formato elettronico, dovrà contenere:

- il codice univoco: **QDJHJF**

- il codice CIG e il codice IBAN per poter effettuare il pagamento mediante bonifico bancario e/o postale.

Si precisa che il mancato adeguamento da parte del fornitore alle normative suindicate impedirà al Comune di regolare il dovuto. Pertanto non saranno riconosciuti interessi di mora per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione di fattura elettronica.

Resta tuttavia espressamente inteso che per nessun motivo, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, la ditta appaltatrice potrà sospendere le forniture. Qualora la ditta si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'Amministrazione potrà risolvere di diritto il contratto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera **raccomandata A.R., fermo restando il risarcimento degli eventuali maggiori danni.**

Committente e Appaltatore si impegnano alla piena osservanza della Legge 136/10 e ss. mm. e ii. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

VIII. Riservatezza e Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. 196/2003, il Committente tratterà (manualmente, elettronicamente e informaticamente) i dati relativi alla Società nel rispetto della normativa vigente e per l'esecuzione degli obblighi assunti con il presente contratto. La società dichiara di consentire al trattamento dei propri dati.

IX. Pattuizioni finali

Il presente accordo non è cedibile, così come non lo sono i diritti che da esso conseguono le Parti. Le Parti si danno atto che il contenuto del presente accordo ed ogni sua clausola sono stati oggetto di negoziazione fra Loro.

Qualunque modifica del presente contratto non potrà avere luogo, e non potrà essere provata, se non mediante atto scritto e sottoscritto dalle parti contraenti.

Entrambe le parti si impegnano a comporre in via amichevole eventuali controversie che dovessero sorgere nell'interpretazione e nell'applicazione del presente contratto. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto le parti rimandano alle vigenti disposizioni di legge. Solo in caso di mancato accordo, qualsiasi controversia inerente il presente contratto sarà di competenza del Tribunale di Reggio Emilia.

Reggio Emilia,

LA SOCIETA'

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

SERVIZI CULTURALI

COOPSERVICE

S. Coop. p. A.
GRECO SANTA
AREA MANAGER LINEA VALORI